

Sentenza n. 139/2013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

1. dr. Maddalena Della Casa	Presidente
2. dr. Romano Gibboni	Consigliere
3. dr. Gabriele Di Maio	Consigliere rel.

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1°.2.2013 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1643/2012 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS -
80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
come in atti ...

APPELLANTE

E

XXX (CHRNDR70C17G813A), rappresentato e difeso come in atti

APPELLATO

Oggetto: indennità di accompagnamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte in data 18.9.2012 l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza n. 816/2012 del Tribunale di Nocera Inf. pronunciata in data ... con la quale, stanti le risultanze della CTU espletata, il predetto Istituto era stato condannato al pagamento a decorrere dal 1°.12.2010 in favore di XXX dell'indennità di accompagnamento da questi richiesta con ricorso del 7.6.2011, oltre accessori e spese.

2. L'appellante ha sostenuto che "il parere del consulente tecnico di ufficio, con il quale il Giudice ha motivato la sua sentenza, nel riconoscere il diritto alla prestazione, non trova alcun riscontro nella realtà psico-fisica dell'appellato", con richiamo alle "deduzioni medico-legali del Sanitario dell'I.N.P.S....", deduzioni "da considerarsi parte integrale e sostanziale" del gravame ed a loro volta essenzialmente riportanti il "verbale di verifica su visita" del 13.12.2010. Ha pertanto concluso come in atti per il rigetto, in totale riforma della gravata sentenza, della domanda proposta dall'assistito col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.

3. Instauratosi il contraddittorio, il XXX si è costituito chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.

4. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

5. Il gravame va scrutinato in primo luogo sotto il profilo della sua ammissibilità, ammissibilità peraltro messa in dubbio dalla difesa della parte appellata.

6. Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla seguente formulazione del primo comma dell'art. 434 c.p.c., valevole per i ricorsi depositati dall'11.9.2012 in poi, tra i quali rientra quello che occupa:

"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

7. La precedente formulazione dell'art. 434, co. I, c.p.c. era invece la seguente: "il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'art. 414".

8. Le interpretazioni emergenti dai primi commenti sulla portata della novella si collocano ad estremi opposti.

9. In un'ottica restrittiva se non finanche "regressiva", si potrebbe in primo luogo sostenere che, non essendo più espressamente richiesta la specificità dei motivi di impugnazione, il gravame sarebbe ammissibile ove il giudice, ad un esame (non importa se faticoso e con ampi margini di incertezza) complessivo dello stesso (cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. [15966](#) del 18/07/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. [23870](#) del 08/11/2006), e nonostante la mancanza di specifiche critiche alle ragioni della decisione impugnata, sia comunque in grado di risalire alle "parti del provvedimento" appellate (eventualmente identificabili, in senso ancora più restrittivo, con riferimento al solo "dictum" contenuto nel dispositivo"), alle violazioni di legge denunciate ed alla conseguente riforma richiesta.

Possibilità, questa, che potrebbe essere offerta anche da una mera riproposizione delle tesi motivatamente disattese dal primo giudice (riproposizione, secondo la precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ritenuta fonte di inammissibilità: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. [9244](#) del 18/04/2007, secondo cui non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata – conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. [8771](#) del 13/04/2010).

10. Non lontano da tale interpretazione può collocarsi quella secondo cui, pur non ravvisandosi effetti regressivi, non sussisterebbero nemmeno profili innovativi, e la novella si limiterebbe a confermare i risultati acquisiti dal diritto vivente circa l'onere di specificazione dei motivi.

11. All'estremo opposto, si sostiene invece che la novella abbia inteso profondamente incidere sulla formulazione dell'appello, esigendo non solo la proposizione di specifiche doglianze (ritenute indispensabili, dalla stessa dottrina ricordata, anche in teorica assenza di previsione normativa "dedicata", bensì già solo "in base all'interesse ad impugnare"), ma che le stesse si articolino nella indicazione (necessariamente espressa e precisa) delle parti del provvedimento

motivatamente contestate delle modifiche (corrispondentemente motivazionali) che vengono richieste.

12. Si è variamente osservato, in tal senso, anche in sede degli approfondimenti condotti presso gli Uffici Giudiziari ex art. 47quater O.G. ovvero di espressione di parere da parte del C.S.M.:

- che il ricorso al termine motivazione richiama più la sentenza che l'atto e sembra spiegarsi con l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza;

- che, dovendosi indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, vanno indicate non solo quelle parti che non vanno, ma anche come dovrebbero andare, senza riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo;

- che se poi si lamenta una violazione di legge bisogna indicare le circostanze da cui essa deriva e, non bastando una critica formale, la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione, sicchè, se ad esempio nel ricorso in appello ci si limitasse a dedurre che tutta la sentenza di primo grado è errata senza specificare criticamente le parti della motivazione contestate e le modifiche ad esse richieste, il gravame dovrebbe ritenersi inammissibile;

- che è un definitiva opportuno che, in un'ottica di leale collaborazione delle parti alla pronta definizione del giudizio, come previsto nel codice di rito tedesco al § 520 comma terzo, la parte, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado.

13. Questo collegio ritiene che, tra le opposte interpretazioni sopra ricordate, le prime non appaiano convincenti, giacchè, se il Legislatore avesse voluto meramente confermare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di specificità dei motivi di appello, non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere con decretazione d'urgenza alla modifica normativa in esame, per di più

eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità, atteso che il predetto orientamento era del tutto consolidato (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. [27727](#) del 16/12/2005; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. [1707](#) del 23/01/2009Cass., SS. UU, Sentenza n. [23299](#) del 09/11/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza n. [25218](#) del 29/11/2011).

14. Per contro, diverse ragioni inducono a prendere maggiormente in considerazione l'ultimo orientamento esposto, seppure con la cautela imposta dalla mancanza allo stato di un consolidato indirizzo giurisprudenziale e con la comprensione dovuta in sede di prima applicazione per l'assimilazione della nuova disciplina processuale da parte del Foro.

15. In aggiunta alle argomentazioni già riportate, e che si ritengono appropriate e convincenti, si può osservare :

- che già sotto la precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c. si andavano affermando interpretazioni tali da escludere l'ammissibilità dell'appello laddove l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti l'impugnazione non si risolvesse in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, per tale intesa quella "che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice" (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. [25588](#) del 17/12/2010, in fattispecie nella quale detto onere di specificazione era stato ritenuto assolto dal mero dissenso avverso conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio attraverso l'allegazione di copiosi conteggi di parte, trascritti in molteplici pagine e materialmente spillati all'atto di appello, elaborati dalle associazioni sindacali su documentazione reperita successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, traducendosi la contestazione in una censura "per relationem" che, oltre ad introdurre inammissibili documenti nuovi nel giudizio di appello, era inidonea a consentire al giudice del gravame di percepire in alcun modo il contenuto delle contestazioni, non valendo al riguardo il rilievo, di mero buon senso ma processualmente irrilevante, di poter desumere dalla discordanza tra i dati numerici ivi riportati e quelli elaborati dagli ausiliari del primo giudice le intrinseche ragioni del dissenso alle statuizioni adottate, restando esclusa la possibilità di demandare al giudice dell'appello

un'operazione di comparazione dalla quale evincere le pertinenti censure alla consulenza tecnica d'ufficio);

- che, venendo alla nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c., come si evince anche dalle relazioni che hanno accompagnato la novella, introdotta con D.L. recante "misure urgenti per la crescita del Paese", la finalità della stessa è quella di migliorare, ispirandosi in particolare al modello tedesco, l'efficienza delle impugnazioni a fronte della violazione pressoché sistematica dei tempi di ragionevole durata del processo, con conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con incidenza diretta sulla finanza pubblica e con configurazione, come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, di un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese;

- che il chiaro riferimento al § 520 della ZPO tedesca identifica tale norma come un importante parametro comparativo, oltre che ineludibile elemento di valutazione in una interpretazione necessariamente tendente all'armonizzazione dei sistemi legislativi comunitari (cfr., sul tema dell'armonizzazione, anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. [15973](#) del 18/07/2007);

- che la suddetta norma obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché è stato osservato che il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto – che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello – delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado;

- che la stessa enumerazione progressiva degli elementi contenutistici della motivazione dell'appello sembra suggerire un ordine preciso degli stessi (in forte analogia ancora una volta con la struttura del § 520 ZPO, nonché con l'ordinata enumerazione dei punti contenutistici della sentenza ex art. 132 c.p.c.), senza nemmeno potersi escludere una lettura "in negativo" della norma che porti a ritenere che il contenuto motivazionale indicato debba essere il solo consentito oltre che il solo richiesto, con preclusione quindi di considerazioni che

non siano chiaramente e strettamente rapportate a parti della decisione impugnata;

- che appaiono evidenti la facilitazione e lo sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della motivazione della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e, come si è appunto detto, altrettanto “chirurgicamente” preciso di tali parti con le parti indicate dall’appellante, il che si armonizza anche con le funzionalità di editing redazionale consentite sul piano informatico dal processo civile telematico (non a caso altra innovazione che allo stato riceve forte impulso sempre nell’ottica di un recupero dei tempi di giustizia);

- che la finalità di agevolazione e sveltimento dell’attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell’art. 434 c.p.c con l’introduzione dell’art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. “filtro” di ammissibilità dell’appello (a sua volta mutuato dal § 522 della ZPO) a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacchè è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall’appellante;

- che tale senso del “trapianto” del § 520 della ZPO nel c.p.c. lo si trova confermato anche nella motivazione dell’emendamento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 23.7.2012, laddove, in sostanza recependosi le indicazioni del CSM, si afferma che la novella, traendo “spunto, ovviamente nella cornice ordinamentale italiana, dal § 520, comma 3, della ZPO tedesca” fa sì che “il giudice di appello vedrà agevolato il proprio compito di esame, e per altro verso si vedrà fugato il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall’appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento”;

- che depone infine fortemente nel senso dell'interpretazione in questione anche il principio, affermato in motivazione da Cass. n. 13825/2008, secondo il quale la regola della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. costituisce un parametro per valutare la compatibilità con il dettato costituzionale delle singole norme processuali o, quanto meno, per patrocinarne una interpretazione costituzionalmente orientata, essendo di tutta evidenza che l'economia di tempi processuali perseguita dalla novella (in questo affatto insignificante bensì di notevole e strategica rilevanza per invertire la tendenza all'accumulo di arretrato a carico delle Corti di Appello) può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, dei predetti oneri formali, e non consentendo più che il giudice, se non in limiti ragionevoli (da valutare più elasticamente in sede di prima applicazione della novella), sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia attese, nella ricerca di elementi che la parte ben può e deve fornire in maniera ordinata e puntuale.

16. Conforta fortemente l'orientamento del Collegio la circostanza che le prime decisioni confermano una siffatta lettura della novella in esame.

In particolare, giova richiamare il recente pronunciamento della Corte di Appello di Roma (C. App. Roma, S.L., 15.1.2013, n. 7491/2012 R.G., Pres. est. A. Torrice), secondo cui:

- la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c "impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C.(Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc", ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ciò significa "che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono

rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”;

- di conseguenza “non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate”;

- pertanto “l’appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l’esito della lite (profilo di causalità)”;

- tale opzione interpretativa è l’unica a poter garantire che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all’art. 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell’art. 436 bis c.p.c.”, sotto tale ultimo profilo evidenziandosi che è “assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell’art. 434 c.p.c.” e che “quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell’art. 434 c.p.c. tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all’art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di appello”.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte capitolina, pertanto, è stata ritenuta l’inammissibilità di gravame che, tra l’altro:

- pur contenendo l'indicazione delle singole statuizioni non condivise, aveva "omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza";

- non si era estrinsecato "nella produzione di prospetti contabili alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso di primo grado e posti a base della decisione impugnata" né "in una proposta di modifica" della statuizione su capo rilevante della decisione impugnata;

- aveva mancato di "individuare il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del giudice di prime cure" in ordine ad ulteriore capo rilevante;

- aveva in via subordinata richiesto la rideterminazione di somme senza indicare "in relazione alle singole doglianze i corrispondenti valori monetari delle diverse voci";

- in definitiva, aveva impedito "direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini debba essere motivata".

17. Per le esposte ragioni, ad avvisodi questa Corte la novella dell'art. 434 c.p.c. intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 appare rettamente interpretabile nel senso che, per l'ammissibilità dell'appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

18. In virtù di quanto detto, risulta palese che la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della

decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).

19. In particolare, con riferimento al caso di specie, giova ricordare sotto il primo profilo che, per costante orientamento giurisprudenziale, allorquando, in una controversia previdenziale, il giudice di primo grado abbia recepito e fatte proprie le conclusioni e le argomentazioni del CTU (come nella fattispecie), deve ritenersi che i motivi di appello vadano correlati alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse a tali argomentazioni e conclusioni (cfr. Cass. 23-2-98 n. 1920), il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalla parte e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, ben può esaurire l'obbligo di motivazione della sentenza (cfr. Cass. 16-3-92 n. 3207, Cass. 24-8-92 n. 9797, Cass. 8-11-93 n. 11024, Cass. III civ. 6-4-98 n. 3551, Cass. I civ. 26-4-99 n. 4138; cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. [282](#) del 09/01/2009).

20. Sotto il secondo profilo, va del pari richiamato l'altrettanto granitico orientamento per il quale, ove il giudice di appello formi il proprio convincimento in difformità degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio di primo grado, è tenuto ad una critica valutazione della relazione del primo consulente, che ne dimostri l'erroneità rendendo conto dei criteri logici della decisione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2659 del 25/05/1978; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1716 del 17/02/1987; Cass., Sez. 1, Sentenza n. [25569](#) del 17/12/2010).

21. Sicchè, nel caso che occupa, non può ammissibilmente l'appellante richiedere la riforma della gravata decisione in base alla generica considerazione che "il parere del consulente tecnico di ufficio, con il quale il Giudice ha motivato la sua sentenza, nel riconoscere il diritto alla prestazione, non trova alcun riscontro nella realtà psico-fisica dell'appellato", con richiamo a "deduzioni medico-legali del Sanitario dell'I.N.P.S." a loro volta essenzialmente riportanti il "verbale di verifica su visita" del 13.12.2010, giacchè le considerazioni ivi contenute, cronologicamente precedenti gli accertamenti peritali ed i relativi rilievi conclusivi, non possono logicamente né confutare criticamente questi ultimi, né conseguentemente proporre, in sostituzione della

precedente, una nuova motivazione che tale confutazione necessariamente richiederebbe.

22. Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello deve essere quindi dichiarato inammissibile.

23. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 140/2012 come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) dichiara inammissibile l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 930,00.

Così deciso in Salerno, li 1.2.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente